

SCHEDA INFORMATIVA TIROCINI FORMATIVI E DI ORIENTAMENTO

Al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e di sostenere l'inserimento dei giovani nel mondo del lavoro la **Regione Campania** promuove e tutela il tirocinio formativo quale misura di politica attiva del lavoro che consiste in un periodo di formazione svolto presso datori di lavoro pubblici o privati, non costituente rapporto di lavoro;

Il tirocinio formativo e di orientamento è uno strumento previsto dalla legge che consente al giovane un'esperienza effettiva presso un'azienda, un ente pubblico o uno studio professionale permettendogli di mettersi alla prova in un ambiente di lavoro in modo da orientare o verificare le sue scelte professionali e di acquisire un'esperienza pratica e certificata che andrà ad arricchire il suo curriculum.

Nello stesso tempo l'azienda ospitante avrà la possibilità di conoscere potenziali collaboratori da inserire in futuro nel proprio organico e di formarli in modo specifico secondo le proprie esigenze.

Il tirocinio non costituisce un rapporto di lavoro subordinato e di conseguenza non comporta il sorgere di obblighi retributivi e previdenziali a carico dell'azienda che non è obbligata ad assumere il tirocinante al termine dell'esperienza.

Il **Consorzio Andromeda**, Ente di Formazione Professionale accreditato presso la Regione Campania, promuove tirocini di formazione ed orientamento presso datori di lavoro pubblici e privati, in qualità di **Soggetto Proponente**.

Durante il tirocinio Il **Consorzio Andromeda** garantisce la copertura assicurativa INAIL e RC.

La partecipazione non comporta spese per il tirocinante.

Resta inteso che l'azienda ospitante riconosce al tirocinante un rimborso spese che sarà soggetto alle norme fiscali. Tale rimborso mensile dovrà essere minimo di € 500,00.

Ogni tirocinio è supportato da una convenzione tra il soggetto promotore e l'azienda ospitante e da un progetto formativo e di orientamento contenente obiettivi e modalità di svolgimento dello stesso e tutti gli estremi dell'assicurazione INAIL e Responsabilità Civile. Durante il progetto il tirocinante è costantemente seguito da un tutor aziendale e da un tutor del soggetto promotore.

Durata de tirocinio

Il tirocinio ha una durata massima di 12 mesi se si il tirocinante dichiara:

- non avere un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi;
 - non essere in possesso di un diploma di scuola media superiore o professionale (ISCED 3);
 - di essere lavoratore che ha superato i 50 anni di età;
 - di essere adulto che vive solo con una o più persone a carico;
 - di essere lavoratore occupato in professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25% la disparità media uomo-donna in tutti i settori
-

economici dello Stato membro interessato appartenendo al genere sottorappresentato;

- di essere membro di una minoranza nazionale all'interno di uno Stato membro che ha necessità di consolidare le proprie esperienze in termini di conoscenze linguistiche, di formazione professionale o di lavoro, per migliorare le prospettive di accesso ad un'occupazione stabile;
- di essere lavoratore senza lavoro da almeno 24 mesi;
- di essere persona riconosciuta disabile ai sensi dell'ordinamento nazionale;
- di essere persona caratterizzata da impedimenti accertati che dipendono da handicap fisico, mentale o psichico;

Altrimenti se il tirocinante non rientra nelle fasce sopra citate il tirocinio potrà avere una durata massima di 6 mesi.

Limite numerico

- **1** tirocinante per i soggetti ospitanti che hanno un numero di dipendenti che **non superi 5** a tempo indeterminato o di dipendenti a tempo determinato anche in somministrazione (purché la data del contratto a tempo determinato sia anteriore alla data di avvio del tirocinio e la scadenza posteriore alla data di fine del tirocinio);
- **2** tirocinanti per i soggetti ospitanti che hanno un numero di dipendenti compreso tra **6 e 10** a tempo indeterminato o di dipendenti a tempo determinato anche in somministrazione (purché la data del contratto a tempo determinato sia anteriore alla data di avvio del tirocinio e la scadenza posteriore alla data di fine del tirocinio);
- **3** tirocinanti per i soggetti ospitanti che hanno un numero di dipendenti compreso tra **11 e 15** a tempo indeterminato o di dipendenti a tempo determinato anche in somministrazione (purché la data del contratto a tempo determinato sia anteriore alla data di avvio del tirocinio e la scadenza posteriore alla data di fine del tirocinio);
- **4** tirocinanti per i soggetti ospitanti che hanno un numero di dipendenti compreso tra **16 e 20** a tempo indeterminato o di dipendenti a tempo determinato anche in somministrazione (purché la data del contratto a tempo determinato sia anteriore alla data di avvio del tirocinio e la scadenza posteriore alla data di fine del tirocinio);
- Tirocinanti attivi contemporaneamente in misura non superiore al **20%** del numero complessivo di dipendenti a tempo indeterminato e a tempo determinato anche in somministrazione presenti nell'unità operativa con più di 20 dipendenti. Il calcolo è effettuato applicando l'arrotondamento all'unità superiore. Sono compresi i lavoratori a tempo determinato anche in somministrazione purché la data di inizio del contratto sia anteriore alla data di avvio del tirocinio e la scadenza sia posteriore alla data di fine del tirocinio.